



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO il comma 6 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410;

VISTO il comma 137 dell'articolo 3 della legge 350 del 24 dicembre 2003;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 01.08.2014 e in particolare l'articolo 3 che determina i criteri di concessione del trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente;

VISTI gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.06.2015 e in data 06.08.2015, relativi all'anno 2015 riguardanti le aziende appartenenti ai CONSORZI AGRARI per la concessione della proroga del trattamento di mobilità, rispettivamente in favore di un numero massimo di n. 29 ex dipendenti e in favore di un numero massimo di n. 12 ex dipendenti;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, presentate da ASSOCAP - Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari, in favore degli ex dipendenti dei Consorzi Agrari;

VISTA la nota prot. 0005425 del 24 novembre 2014 della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;

VISTA la nota prot. n. 7065 del 11 dicembre 2014 della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota INPS – Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito n. 0020234 del 30.09.2015;

VISTA la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza emessa dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e Incentivi all'Occupazione, ai sensi dell'art. 6, c.1, della legge n. 15 del 11.02.2005, prot. n. 40/0023188 del 16.11.2015;

CONSIDERATO che l'istante, con nota del 20 novembre 2015 prot. n. 40/ 0024947 del 04.12.2015, ha presentato osservazioni di cui al citato articolo 6, comma 1, della legge n. 15 del 11/02/2005, ma che le stesse non sono state accolte per le motivazioni esplicitate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

RITENUTO, per quanto precede, di non poter autorizzare la concessione e la proroga del trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori interessati;

RIGETTA

L'istanza di concessione del trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa in favore di un numero massimo di n. 12 lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari e di proroga del trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa in favore di un numero massimo di n. 29 lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrarie, relativa all'anno 2015,

Per i seguenti motivi:

Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999 n. 410 ha previsto che il Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione delineasse il percorso per la ricollocazione dei lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura. In attuazione del comma 137 dell'articolo 3 della legge 350 del 2003, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la concessione e la proroga del



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

trattamento di mobilità in favore dei lavoratori, che nel frattempo non fossero stati ricollocati, fino al 31 dicembre 2004.

In seguito, gli ex dipendenti dei Consorzi Agrari sono stati ammessi a successive proroghe del trattamento di mobilità fino al 31.12.2014, con decreti ministeriali emessi in forza delle norme che hanno previsto e finanziato annualmente gli ammortizzatori sociali in deroga.

La disciplina normativa applicabile ai Consorzi Agrari è, pertanto, quella prevista in generale per gli ammortizzatori sociali in deroga.

Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, il decreto interministeriale n.83473 del 01.08.2014 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ha introdotto i nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

In una prospettiva di superamento del sistema attuale, i criteri introdotti dal decreto interministeriale n. 83473 citato, hanno determinato, tra l'altro, la progressiva riduzione dei periodi di fruizione relativi agli ammortizzatori sociali in deroga e la graduale diminuzione dei beneficiari con l'intento di un progressivo svuotamento del bacino dei fruitori..

In osservanza della normativa sopra richiamata, è stata autorizzata la concessione e la proroga del trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2014, per il periodo dal 01.01.2014 al 31.10.2014 in favore di n. 33 lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari.

In applicazione dei criteri introdotti dal decreto interministeriale n. 83473 citato, richiamato negli accordi del 08.06.2015 e del 06.08.2015 sottoscritti, tra gli altri anche dalle OO. SS nazionali e dalla ASSOCAP, non è possibile per l'anno 2015, autorizzare il trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari, per i quali è stata presentata istanza.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Per quanto riguarda la richiesta di mobilità in deroga presentata in favore di 12 lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari, sia l'accordo governativo del 6 agosto 2015 alla lettera H che la nota INPS prot. 0020234 del 30 settembre 2015 hanno chiarito che trattasi di una "nuova concessione" e che i lavoratori provengono da una mobilità ordinaria che si è conclusa nel 2014 o nel 2015.

L'articolo 4 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1 agosto 2014 prevede che "I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente"

La nota prot. 0005425 del 24 novembre 2014 di questa Direzione Generale ha chiarito che non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell'indennità ASpI o MiniASpI, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari o ridotti.

Per quanto riguarda la richiesta di mobilità in deroga presentata in favore di n. 29 ex dipendenti dei Consorzi Agrari di cui all'accordo governativo dell'8 giugno 2015, la nota INPS prot. 0020234 citata ha precisato che i lavoratori, oggetto di una "proroga della mobilità in deroga", hanno fruito del trattamento di mobilità in deroga dal 01 gennaio al 31 luglio o dal 01 gennaio al 31 ottobre 2014.

Questa Direzione ha più volte chiarito che non possono essere concessi trattamenti di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto all'evento del licenziamento ovvero a trattamenti già conclusi (da ultimo la nota prot. n. 25879 del 16 dicembre 2015 della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione).

fe M



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

L'istituto della mobilità in deroga è, infatti, un trattamento eccezionale che garantisce ai lavoratori licenziati, che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo della retribuzione e richiede che sussista un legame temporale insoluto tra l'evento licenziamento e la fruizione del trattamento stesso.

L'interruzione temporale della fruizione del trattamento, come avvenuto per i lavoratori ex dipendenti dei consorzi agrari, determina, quindi, il venir meno di un presupposto, quello della continuità, essenziale per la concessione dell'ammortizzatore in parola.

Reciso il legame temporale con l'evento licenziamento, l'eventuale erogazione di un trattamento economico potrebbe solo configurarsi come una diversa fattispecie di sostegno al reddito avente natura di sussidio dovuto in caso di disoccupazione.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si ritiene non sussistenti per l'anno 2015 i requisiti soggettivi necessari per la concessione del trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa in favore di n. 12 ex dipendenti dei Consorzi Agrari e per la concessione della proroga in favore n. 29 ex dipendenti dei Consorzi Agrari e, pertanto, la relativa istanza non può essere accolta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro rispettivamente 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma,

17 8 FEB. 2016


IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

CONSORZI AGRARI (anno 2015)